



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

**L'ORGANIZZAZIONE DELLA
GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

- ▶ L'art. 110 della Costituzione affida al Ministero della giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO della GIUSTIZIA

- ▶ Il Ministero si occupa della organizzazione giudiziaria , del personale e dei servizi occorrenti all'esercizio delle funzioni della attività giudiziaria; svolge inoltre funzioni amministrative strettamente connesse alle funzioni giurisdizionali sia nel settore civile che in quello penale.

Ministro

Sottosegretario

Sottosegretario

Sottosegretario

Conferenza dei capi dipartimento

Organismo indipendente valutazione della performance

Responsabile protezione dei dati personali

Consiglio di amministrazione

Unità di Missione per il PNRR

Uffici di diretta collaborazione

Segreteria del Ministro

Segreteria Sottosegretario di Stato

Gabinetto del Ministro

Ufficio legislativo

Ispettorato generale

Ufficio comunicazione e stampa

Dipartimento per gli Affari di giustizia

Direzione generale affari interni

Direzione generale affari internazionali e cooperazione giudiziaria

Direzione generale affari giuridici e legali

Ufficio centrale degli archivi notarili

Archivi notarili distrettuali

Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale personale e formazione

Direzione generale bilancio e contabilità

Direzione generale magistrati

Direzione generale risorse materiali e tecnologie

Uffici periferici

Torino
Venezia
Roma
Napoli
Palermo
Firenze
Milano

Uffici giudiziari

Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Direzione generale coordinamento politiche di coesione

Direzione generale sistemi informativi automatizzati

Coordinamenti interdistrettuali per i sistemi informativi automatizzati (Cisla)

Bologna
Milano
Napoli
Palermo
Roma

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Direzione generale del personale

Direzione generale beni, servizi e interventi di edilizia penitenziaria

Direzione generale detenuti e trattamento

Direzione generale della formazione

Provveditorati

Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Valle d'Aoste
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Sudtirolo
Lombardia
Emilia Romagna, Marche
Toscana, Umbria
Lazio, Umbria, Molise
Campania
Puglia, Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Istituti penitenziari

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Direzione generale personale, risorse e attuazione provvedimenti del giudice minorile

Direzione generale esecuzione penale esterna e messa alla prova

Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna

Centri per la giustizia minorile

Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna

Uffici locali di esecuzione penale esterna

Uffici servizio sociale minorenni

Centri di prima accoglienza

Istituti penali per i minorenni

Comunità per minori e Centri diurni polifunzionali

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità




L'ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ HA RISPOSTO ALL'ESIGENZA DI:

- **COSTTUIRE UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CHE PROVVEDE ALL'ESECUZIONE DI TUTTE LE MISURE ALTERNATIVE E DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE DELLA DETENZIONE;**
- **INSTAURARE UNA OSMOSI TRA IL TRATTAMENTO PENALE ESTERNO DEGLI ADULTI E QUELLO DEI MINORI IN UNA PROSPETTIVA DI RISOCIALIZZAZIONE E DI REINSERIMENTO NEL TERRITORIO;**
- **CONFORMARE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ESECUZIONE PENALE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, IN PARTICOLARE ALLE RACCOMANDAZIONI 2010(1) E 2017(3) - REGOLE DEL CONSIGLIO D'EUROPA IN MATERIA - DI *PROBATION*, CHE PREFIGURANO UN'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEI SERVIZI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI COMUNITÀ;**
- **INCREMENTARE LE SANZIONI PENALI DA ESPIARE IN COMUNITÀ PORTANDO IL SETTORE A DIVENTARE PROGRESSIVAMENTE L'AMBITO NUMERICAMENTE PIÙ RILEVANTE DELL'ESECUZIONE PENALE.**

DPCM 15 giugno 2015, n. 84

Il DPCM 15 giugno 2015, n. 84, *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”*, disegna una nuova organizzazione della giustizia minorile, in cui il Dipartimento per la giustizia minorile assume la gestione dell’esecuzione dell’area penale esterna, precedentemente in capo al Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria, diventando Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità.

PRIMA



DOPO



CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il Capo Dipartimento si avvale di uffici per svolgere i compiti e le funzioni di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale e nello specifico per i seguenti compiti:

- ▶ raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformità di indirizzo e omogeneità organizzativa;
- ▶ attività ispettiva;
- ▶ rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere;
- ▶ adempimenti connessi in qualità di Autorità Centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell'Unione europea in collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale;
- ▶ attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni;
- ▶ adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio, attività internazionali in raccordo con organismi omologhi;
- ▶ adempimenti connessi alle interrogazioni parlamentari, «question time» parlamentari, esposti, pareri su disegni di legge e proposte di legge;
- ▶ attività di comunicazione istituzionale anche via web in raccordo con l'Ufficio stampa del Ministero e redazione del sito web del Ministero;
- ▶ coordinamento delle progettualità cofinanziate dalla programmazione regionale, nazionale e comunitaria e rapporti con la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione;


DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

- Esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile
- Organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile
- Interventi di prevenzione della devianza; convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attività trattamentale;
- Assunzione e gestione del personale
- Gestione del personale di polizia penitenziaria
- Relazioni sindacali
- Provvedimenti disciplinari
- Trattamento economico di missione, previdenziale e assistenziale
- Analisi fabbisogni e predisposizione conto annuale spesa

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIEMTI DEL GIUDICE MINORILE

- ▶ Ufficio I esecuzione provvedimenti del giudice minorile
- ▶ Ufficio II giustizia riparativa e prevenzione della devianza
- ▶ Ufficio III personale e risorse
- ▶ Ufficio IV Lavori, beni e servizi

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE




CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE (11)

I Centri per la Giustizia Minorile costituiscono organi del decentramento amministrativo di livello dirigenziale non generale del Ministero, sono disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272.

Hanno competenza generalmente pluriregionale, corrispondente anche a più Corti d'Appello. Essi esercitano:

- funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica dei Servizi Minorili da essi dipendenti;
- coordinamento e collegamento con gli Enti locali;
- raccordo con Enti pubblici, del privato sociale, con le Università e con il volontariato.

I SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA



CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA - CPA (22)



- ▶ I CPA, introdotti dagli artt.8 e 9 del D.Lgs 272/89:
- ▶ Ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento sino all'udienza di convalida (entro le 96 ore) assicurando la permanenza degli stessi, senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario.
- ▶ Hanno l'obiettivo di evitare l'impatto con la struttura carceraria, ritenuta dal legislatore stigmatizzante.
- ▶ L'équipe del Centro di Prima Accoglienza predispone una prima relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria competente tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.
- ▶ La stessa procede all'attivazione dei primi contatti di rete ai fini delle dimissioni dal servizio.

ISTITUTI PENALI PER MINORENNI - IPM (17)



- ▶ Assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria quali la custodia cautelare, detenzione o espiazione di pena dei minorenni autori di reato.
- ▶ Gli Istituti Penali per i Minorenni - IPM ospitano anche ultradiciottenni, fino al compimento dei 25 anni, quando il reato sia stato commesso prima del compimento della maggiore età.
- ▶ Tali strutture hanno un'organizzazione funzionale ad un'azione trattamentale sempre più integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio.
- ▶ Negli I.P.M. vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori alla crescita armonica psico-fisica, allo studio, alla salute, con particolare riguardo alla non interruzione dei processi educativi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative.
- ▶ In accordo con la normativa vigente ed al fine di attivare processi di responsabilizzazione e maturazione dei minorenni, vengono organizzate in I.P.M. attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale.

Dati Utente IPM

Detenuti presenti alla data del 31 dicembre 2022, secondo la sede dell'IPM e l'età.

IPM	Minorenni		Giovani adulti		Totale
	14-15 anni	16-17 anni	18-20 anni	21-24 anni	
Torino	4	21	10	23	37
Pontremoli (MS) (*)	3	2	0	1	6
Milano	2	12	8	1	20
Treviso	0	0	0	0	0
Bologna	0	15	15	5	3
Firenze	9	7	2	0	18
Roma (**)	13	15	18	7	43
Nisida (NA) (**)	5	23	18	5	41
Airola (BN)	2	16	8	10	36
Bari	1	7	8	4	20
Potenza	1	4	2	5	12
Catanzaro	1	11	10	1	23
Palermo	0	6	5	4	15
Catania	4	15	6	3	38
Acireale (CT)	0	7	5	3	15
Caltanissetta	1	3	3	2	9
Quartucciu (CA)	1	2	2	5	1
Totale	28	168	125	60	381

Dati Utenza IPM

Detenuti presenti negli IPM alla data del 31 dicembre 2022, secondo l'età, la nazionalità e il sesso.

Età	Italiani			Stranieri			Totale		
	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine	Totale
14-15 anni	14	2	16	11	1	12	25	3	28
16-17 anni	71	2	73	94	1	95	165	3	168
18-20 anni	62	0	62	63	0	63	125	3	168
21-24 anni	34	2	36	23	1	24	57	3	60
Totale	181	6	187	191	3	194	372	9	381

Collocamenti in Comunità

- ▶ Comunità Ministeriali
 - ▶ Comunità del privato sociale
 - ▶ Comunità Terapeutiche - Servizio Sanitario
-
- ▶ Le Comunità accolgono minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 272/89. Assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 18, 18-bis, 22, 36 e 37 del D.P.R. 448/88 (misure cautelari, di comunità, alternative, m.a.p., misure di sicurezza)
 - ▶ Principi fondamentali: la promozione delle risorse personali, familiari e sociali del minore, la necessità di limitare il più possibile la permanenza del minore all'interno della struttura e l'importanza di favorire attività formative, lavorative, ricreative e ludiche in ambienti esterni alla struttura.
 - ▶ Per ogni ragazzo inserito in comunità viene redatto un progetto educativo individualizzato; gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni seguono e monitorano il suo percorso educativo-trattamentale nonché l'esecuzione della misura penale con frequenti visite e colloqui.

Collocamenti in Comunità

- ▶ Nell'individuazione della comunità ove effettuare il collocamento di un minore/giovane adulto, i Centri per la Giustizia Minorile sono chiamati a valutare una molteplicità di criteri e a ricercare l'abbinamento potenzialmente più idoneo minore/comunità sulla base di parametri oggettivi e qualitativi. I Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità operano gli inserimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sul processo penale minorile, in particolare la personalizzazione dell'intervento e la non interruzione dei processi educativi in atto, nonché il principio di territorialità e la necessaria vicinanza ai luoghi di vita del minore/giovane adulto, salvo sussista l'esigenza di allontanamento.
- ▶ L'inserimento tiene conto del livello di rispondenza del progetto educativo della struttura a bisogni/problematiche specifici del giovane in ragione delle risorse interne - attività, laboratori - e della configurazione della rete esterna dei servizi socio-sanitari del territorio accessibili dalla struttura, della possibilità di presa in carico da servizi specialistici, opportunità formative e/o lavorative, ecc., nonché della compatibilità con il gruppo di pari presente nelle strutture.
- ▶ Avviso pubblico per la creazione di Elenco aperto di strutture disponibili all'accoglienza

Dati sui Collocamenti in comunità

Ingressi e presenze nelle Comunità nell'anno 2022. Situazione al 31 dicembre 2022

Comunità ministeriali	Collocamenti (compresi trasferimenti tra Comunità)	Presenza media giornaliera	Presenti al 31 dicembre 2022
Bologna	67	6,2	7
Catanzaro	33	8,3	6
Reggio Calabria	15	5,4	6
Totale	115	19,9	19

Dati sui collocamenti in comunità

Ingressi e presenze nelle Comunità nell'anno 2022. Situazione al 31 dicembre 2022
Comunità del privato sociale

Comunità private per regione	Collocamenti (compresi trasferimenti tra Comunità)	Presenza media giornaliera	Presenti al 31 dicembre 2022
Piemonte	67	41,3	43
Valle d'Aosta	0	0,2	0
Liguria	18	9,2	12
Lombardia	472	199,5	197
Veneto	131	48,7	41
Trentino Alto Adige	5	2,2	2
Friuli Venezia Giulia	30	7,3	10
Emilia Romagna	114	64,4	52
Toscana	71	26,2	27
Umbria	23	11,0	11
Marche	52	27,7	24
Lazio	159	65,8	63
Abruzzo	20	8,4	8
Molise	1	0,0	0
Campania	228	123,8	120
Puglia	135	69,1	65
Basilicata	7	5,4	5
Calabria	42	13,2	20
Sicilia	234	112,7	131
Sardegna	50	28,2	26
Totale	1.859	864,3	857

Dati sui Collocamenti in comunità

Collocamenti in Comunità secondo l'età, la nazionalità e il sesso. Anno 2022

Età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
meno di 14 anni	0	0	0	0	1	1	0	1	1
14 anni	41	6	47	34	3	37	75	9	84
15 anni	150	8	158	69	7	76	219	15	234
16 anni	266	15	281	139	12	151	405	27	432
17 anni	330	20	350	255	11	266	585	31	616
giovani adulti	187	8	195	115	0	115	302	8	310
Totale	974	57	1031	612	34	646	1586	91	1677

CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI - CDP (6)



- Sono Servizi minorili non residenziali per l'accoglienza diurna dei minori quando il progetto di intervento individualizzato ne preveda la frequenza.
- Offrono attività educative, di studio e formazione lavoro nonché ludico-ricreative e sportive dirette ai minori e giovani adulti del circuito penale con possibilità di accoglienza di minori in situazione di devianza, disagio sociale e a rischio, anche non sottoposti a procedimento penale.

UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI - USSM (29)

Il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121 assegna un ruolo fondamentale ai servizi minorili e in particolare all'USSM. L'interdisciplinarietà è sempre stata considerata fondamentale per affrontare la devianza minorile e in tale contesto l'USSM lavora in rete con gli altri servizi minorili. Inoltre garantisce il raccordo con i servizi socio-sanitari territoriali di riferimento.

Strumento di tale azione congiunta è l'**équipe interprofessionale e inter-istituzionale** che segue e valuta il percorso del minore predisponendo i contributi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il D.Lgs. 121 ridefinisce i compiti che l'USSM deve svolgere attraverso l'attivazione dell'équipe interprofessionale e interistituzionale:

- Osservazione e acquisizione dei dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali;
- Predisposizione della proposta di programma di intervento educativo individualizzato;
- Individuazione di un domicilio idoneo o di altra situazione abitativa;
- Eventuale segnalazione per la valutazione in merito all'applicazione dell'art.32 comma 4 del DPR 448/88;
- Controllo, assistenza e sostegno durante l'esecuzione delle misure penali di comunità, garantendo l'accompagnamento del minore e della sua famiglia, attraverso colloqui strutturati di aggiornamento e verifica con il ragazzo, con la famiglia e con le figure di riferimento coinvolte (scuola, contesto lavorativo, referenti delle attività previste nel progetto).
- Aggiornare il magistrato di sorveglianza sulle risultanze delle attività di assistenza, sostegno e controllo, con particolare riferimento ad eventuali elementi sopravvenuti che consentono al magistrato di provvedere alla modifica delle prescrizioni.

Alcuni Uffici, per una migliore gestione dei rapporti con l'utenza, hanno sul territorio di competenza sedi distaccate (20) e all'occorrenza possono attivare delle sedi recapito.

Dati utenza Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni

Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo il periodo di presa in carico, la nazionalità e il sesso. Anno 2022

Età alla prima	Italiani			Stranieri			Totale		
presa in carico	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
meno di 14 anni	115	22	137	28	6	34	143	28	171
14 anni	960	115	1075	256	59	315	1216	174	1390
15 anni	2404	327	2731	605	84	689	3009	411	3420
16 anni	3519	396	3915	940	104	1044	4459	500	4959
17 anni	3862	390	4252	1140	98	1238	5002	488	5490
giovani adulti	4277	427	4704	1307	110	1417	5584	537	6121
Totale	15137	1677	16814	4276	461	4737	19413	2138	21551

AZIONE CONGIUNTA USSM-IPM NELLE MISURE PENALI DETENTIVE

L'attuazione del D.Lgs. 121/2018 richiede il rafforzamento degli spazi di raccordo tra IPM e USSM, che devono essere consolidati nei progetti di Istituto e negli accordi operativi definiti a livello territoriale.

Le fasi in cui è maggiormente significativo il coordinamento tra i due servizi sono:

- Accoglienza.
- Elaborazione del progetto di intervento educativo.
- Accesso ai benefici.
- Dimissioni.

COORDINAMENTO DEI SERVIZI MINORILI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI

La normativa evidenzia il ruolo fondamentale ricoperto dai servizi socio-sanitari territoriali, che:

- ▶ concorrono all'osservazione e all'acquisizione dei dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali (art. 3 comma 9);
- ▶ concorrono alla predisposizione del programma di intervento educativo individualizzato e assumono un ruolo definito nell'ordinanza di applicazione per quanto riguarda l'affidamento in prova (art. 4 commi 2 e 4). Possono essere chiamati ad assolvere tali funzioni anche con riferimento alle altre misure penali di comunità;
- ▶ concorrono alle attività di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione delle misure penali di comunità (art. 12 comma 3);
- ▶ al termine della misura, prendono in carico il minorenne per la prosecuzione delle attività di assistenza e sostegno, anche curando, ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di riferimento (art. 12 comma 4);
- ▶ concorrono all'acquisizione delle informazioni necessarie per valutare la sussistenza del legame affettivo, quale pre-condizione per l'accesso ai colloqui con i minorenni detenuti (art. 19 comma 5);
- ▶ alle dimissioni dall'Istituto penale per i minorenni, come previsto dall'art.12 comma 4, sono chiamati ad assicurare la continuità della presa in carico, con particolare riferimento ai condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata.

Il Processo Penale Minorile in Italia

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 448 «Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»**
- **DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 272 «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»**

IL RUOLO DEI SERVIZI

L'intervento dei Servizi e la presa in carico implica attività di sostegno e di controllo in collaborazione con i Servizi di Assistenza istituiti dagli Enti Locali (artt.6,12,19 DPR448/88)

DECRETO LEGISLATIVO 121 DEL 2 OTTOBRE 2018

La disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti
dei condannati minorenni

La disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni

▶ CAPO I - Art.1.c. 2 D.L.vo 121/2018

- ▶ «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di **giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato**. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.»

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

PRINCIPI GENERALI

- ▶ Orientamento verso l'esecuzione della pena nell'ambito della comunità di appartenenza.
- ▶ Centralità del progetto d'intervento individualizzato teso a valorizzare le potenzialità dell'individuo.
- ▶ Favorire la responsabilizzazione, l'inclusione sociale e la prevenzione.
- ▶ Centralità dei percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato sia in area penale interna che esterna.

La disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni

Intervento Educativo e organizzazione degli Istituti penali per i minorenni

- ▶ Il progetto d'Intervento Educativo(art. 14 D.Lgs121/2018)
 - ▶ Il ruolo dei Servizi : l'équipe
 - ▶ La tutela dell'affettività- La Famiglia
 - ▶ Il principio di territorialità
 - ▶ La custodia attenuata (preparazione alla fuoriuscita e all'inclusione sociale definitiva)

La delicata fase della dimissione (la normativa ha rilanciato la cura da dedicare nel tempo a questa fase)

IL PROGETTO EDUCATIVO

art. 14 Dlgs.121/ 2018

- ▶ 1. La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformità a un **progetto educativo** predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della **personalizzazione delle prescrizioni** e la **flessibilità esecutiva**, previo ascolto del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Il progetto contiene indicazioni sulle modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere, e sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.

Novità significative

- ▶ **Permanenza all'aperto** (art. 17 D.Lgs.121/88)
- ▶ **Colloqui e tutela dell'affettività** (art.19 D.Lgs.121/88)
- ▶ **Custodia attenuata** (art. 21D.Lgs.121/88)

L'UTENZA

Chi sono i giovani che incontriamo
nel circuito penale


UTENZA PRESA IN CARICO DAI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE

- ▶ Minorenni
- ▶ Giovani adulti (età compresa tra i 18 ed i 25 anni)
- ▶ Minori /Giovani stranieri
- ▶ Minori/ Giovani che fanno uso/abuso di sostanze stupefacenti
- ▶ Minori/Giovani con disagio psichico
- ▶ Minori/ Giovani coinvolti in reati di criminalità organizzata

Tipologia dei reati

- ▶ Prevalenza dei reati contro il patrimonio
 - ▶ Violazione legge droga
 - ▶ Lesioni personali volontarie

INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE-INTERISTITUZIONALE



INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE-INTERISTITUZIONALE

- ▶ **Fase dell'Accoglienza:** sostegno, ascolto comprensione
- ▶ **Fase della Permanenza :** costruzione di relazioni finalizzate alla conoscenza di sé e alla fiducia nell'adulto. Operatore come figura di riferimento per poter costruire un nuovo percorso- progettualità
- ▶ **Fase della Dimissione:** cura, accompagnamento verso progetto di autonomizzazione, puntando su nuove risorse

INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE-INTERISTITUZIONALE

▶ Gli strumenti dell'Intervento:

- ▶ Istruzione
- ▶ Lavoro
- ▶ Culto religioso
- ▶ Sport
- ▶ Attività ricreative

...niti e si



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI COMUNITÀ

DIREZIONE GENERALE

PER IL PERSONALE, LE RISORSE E

L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

IL SISTEMA DELL'ESECUZIONE PENALE MINORILE E DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA



LA DIRETTIVA 2012/29/UE ADOTTATA DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO RECANTE «NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO»

- ▶ ALL'ART. 2, COMMA 1, D), DEFINISCE LA «GIUSTIZIA RIPARATIVA» COME «OGNI PROCEDIMENTO CHE PERMETTE ALLA VITTIMA E ALL'AUTORE DEL REATO DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE, SE VI ACCONSENTONO LIBERAMENTE, ALLA RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI SORTE DAL REATO CON L'AIUTO DI UN TERZO IMPARZIALE. LA DIRETTIVA 29/2012/UE INVITA A LAVORARE SULLA COMPLEMENTARITÀ TRA SISTEMA PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA, IN VISTA DI UNA MIGLIORE TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME, ANCHE DALLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA.

LINEE DI INDIRIZZO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ' IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

- ▶ DEFINIZIONI;
- ▶ STRUMENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA;
- ▶ PRINCIPI;
- ▶ DESTINATARI LINEE DI INDIRIZZO;
- ▶ OBIETTIVI E FINALITÀ';
- ▶ COOPERAZIONE TRA SERVIZI DELLA GIUSTIZIA, RIPARATIVI E DI ASSISTENZA;
- ▶ CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ', ESERCIZIO ATTIVITÀ' DI FACILITATORE E MEDIATORE PENALE;
- ▶ IL MONITORAGGIO;
- ▶ RETE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI COMUNITA'

**MISSION
DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE
PENALE ESTERNA E DI MESSA
ALLA PROVA**

DIREZIONE GENERALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

SEGRETERIA
Sezione I: Segreteria ed
affari generali;

**DIREZIONE GENERALE PER
L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E
DI MESSA ALLA PROVA**

UFFICIO PRIMO:

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA; MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA; RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITÀ TRATTAMENTALE.

UFFICIO SECONDO:

ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE O DI COMUNITÀ; ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI; COORDINAMENTO E INDIRIZZO PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.

UFFICIO TERZO:

ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA E ONORARIA; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'ESECUZIONE DELLE PENE NON DETENTIVE O SANZIONI DI COMUNITÀ; CONVENZIONI CON GLI ENTI O LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E COMPETENZE. DECRETO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI INTERDISTRETTUALI, DISTRETTUALI E LOCALI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA, NONCHÉ DELLE SEZIONI DISTACCATE

NELL'ELABORARE LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DI TUTTI GLI UFFICI, SI È RITENUTO PRIORITARIO PERSEGUIRE DUE OBIETTIVI:

- DA UN LATO RAFFORZARE LE ARTICOLAZIONI OPERATIVE, IN MODO DA ASSICURARE UNA PRESENZA IL PIÙ POSSIBILE CAPILLARE NEL TERRITORIO;**
- DALL'ALTRO LATO SALVAGUARDARE L'AUTONOMIA GESTIONALE DEGLI UFFICI LOCALI DI RANGO NON DIRIGENZIALE, ASSICURANDO CHE LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SIA MANTENUTA IN CAPO AI DIRETTORI DI TALI UFFICI.**

PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELLE SANZIONI E MISURE DI COMUNITÀ E LA CONSULENZA AL TRATTAMENTO DELLE PENE DETENTIVE, TUTTI GLI UFFICI AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA OPERATIVA.

LA CONSEGUENTE ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL SISTEMA NAZIONALE DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA COSÌ COME DELINEATA, COMPRENDEREBBE:

- 11 UFFICI INTERDISTRETTUALI,**
- 18 UFFICI DISTRETTUALI,**
- 43 UFFICI LOCALI NON DIRIGENZIALI**
- 18 SEZIONI DISTACCATE.**



IL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE

PRIMA DELLA
RIORGANIZZAZIONE



- PRAP/UEPE
- UEPE
- SEDI DI SERVIZIO

LEGENDA:

- ★ UFFICIO INTERDISTRETTUALE
- ▲ UFFICIO DISTRETTUALE
- UFFICIO LOCALE
- Sedi di Servizio
- ↑ TRIBUNALE SOVRANITÀ



GLI UFFICI INTERDISTRETTUALI E DISTRETTUALI

- **IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 17 NOVEMBRE 2015 DELINEA AGLI ARTT. 9 E 10 LE FUNZIONI SVOLTE DAGLI UFFICI, SEDI DIRIGENZIALI:**
- **UFFICI DISTRETTUALI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (18) PROVVEDONO ALL'ATTUAZIONE, NEGLI UFFICI LOCALI E NELLE SEZIONI DISTACCATE PRESENTI NEL DISTRETTO DI COMPETENZA, DELLE DIRETTIVE E DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI EMANATI DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO E DALLE DIREZIONI GENERALI; INDIVIDUANO I FABBISOGNI E PROPONGONO ALL'AMMINISTRAZIONE I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LE POLITICHE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA, IL PIANO DI PROGRAMMAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE E LA PROGETTAZIONE RIGUARDANTE LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE.**
- **UFFICI INTERDISTRETTUALI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (11) SVOLGONO NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE FUNZIONI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO, VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E LOCALI, PROMOZIONE DI INIZIATIVE PROGETTUALI, RACCORDO NEI RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI, GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IL TERZO SETTORE ED IL VOLONTARIATO; ESSI ESERCITANO, ALTRESÌ TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE PER GLI UFFICI DISTRETTUALI E I COMPITI.**

GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA COLLABORANO CON:

- **MAGISTRATURA SORVEGLIANZA:** *INDAGINI SOCIALI, GESTIONE MISURE ALTERNATIVE, REINSERIMENTO INTERNATI;*
- **ISTITUTI PENITENZIARI:** *OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO DETENUTI, PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI VARIE, LAVORO ALL'ESTERNO E SEMILIBERTÀ;*
- **MAGISTRATURA ORDINARIA:** *MESSA ALLA PROVA E LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ;*
- **ALTRI UEPE;**
- **FAMILIARI;**
- **CENTRI PER L'IMPIEGO E FORMAZIONE PROFESSIONALE;**
- **ALTRI UEPE;**
- **PROCURE E TRIBUNALI;**
- **COMUNITÀ DI RECUPERO;**
- **DATORI DI LAVORO;**
- **VOLONTARIATO;**
- **COOPERATIVE SOCIALI;**
- **SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI;**
- **SERVIZI ASL;**
- **FORZE DELL'ORDINE;**
- **AVVOCATI;**
- **SINDACATI;**
- **PROVVEDITORATO REGIONALE A.P.;**
- **COMUNI;**
- **PROVINCIE/REGIONI.**

LE COLLABORAZIONI



LE COLLABORAZIONI CON I TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA E TRIBUNALI ORDINARI

-STIPULA DI PROTOCOLLI OPERATIVI- OSSERVATORI E SPORTELLI MAP-

PROTOCOLLI OPERATIVI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA

- T.S. Bologna;
- T.S. Bolzano;
- T.S. Cagliari;
- T.S. Catania;
- T.S. Catanzaro;
- T.S. Firenze;
- T.S. Lecce;
- T.S. Napoli;
- T.S. Palermo;
- T.S. Perugia;
- T.S. Potenza;
- T.S. Roma;
- T.S. Sassari;
- T.S. Taranto;
- T.S. Trento;
- T.S. Trieste;
- T.S. Venezia;

PROTOCOLLI OPERATIVI TRIBUNALI ORDINARI

-T.O. Bari; Trani; Foggia; Bologna; Modena; Parma; Piacenza; Ravenna; Rimini; Bergamo; Brescia; Cremona; Cagliari; Oristano; Sassari; Nuoro; Caltanissetta; Gela; Enna; Campobasso; Isernia; Larini; Catania; Siracusa; Catania; Lamezia Terme; Vibo Valentia; Firenze; Grosseto; Livorno; Lucca; Pisa; Pistoia; Prato; Genova; Imperia; La Spezia; Pescara; Lecce; Taranto; Messina; Barcellona Pozzo di Gotto; Busto Arsizio; Como; Milano; Monza e Lodi; Pavia; Sondrio e Varese; Benevento; Napoli; Palermo; Perugia; Spoleto; Terni; Potenza; Matera; Lagonero; Reggio Calabria, Locri e Palmi; Frosinone; Latina; Cassino; Roma; Tivoli; Viterbo; Rieti; Civitavecchia; Salerno; Nocera Inferiore; Vallo della Lucania; Aosta; Asti; Cuneo; Torino; Verbania; Rovereto; Bolzano; Belluno; Venezia; T.M. Verona.

OSSERVATORI MAP:

Lecce; Modena; Parma-Piacenza; Cagliari; Oristano; Firenze; Prato; Como; Cremona; Napoli; Agrigento; Caltanissetta; Enna; Gela; Frosinone; Rieti; Roma; Viterbo; Genova.

SPORTELLI:

Caltanissetta; Enna; Gela; Palermo; Termini Imerese; Cassino; Roma; Tivoli; Genova; La Spezia; Torino.

Dati Protocolli, osservatori, sportelli MAP

Buone prassi e confronto nel triennio	2019	2020	2021	2022
Protocolli operativi	81	101	110	118
Osservatori permanenti	16	18	21	22
Sportelli Map/LPU	9	12	17	30

LE MISURE E SANZIONI DEI DI COMUNITÀ (COMMUNITY SANCTIONS)



- ▶ LA RACCOMANDAZIONE (92) 16 DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, RELATIVA ALLE NORME EUROPEE SULLE SANZIONI E LE MISURE APPLICATE NELLA COMUNITÀ, FORNISCE LA SEGUENTE DEFINIZIONE DI MISURA E SANZIONE DI COMUNITÀ:

«SANZIONI E MISURE CHE MANTENGONO IL CONDANNATO NELLA COMUNITÀ ED IMPLICANO UNA CERTA RESTRIZIONE DELLA SUA LIBERTÀ ATTRAVERSO L'IMPOSIZIONE DI CONDIZIONI E/O OBBLIGHI E CHE SONO ESEGUITE DAGLI ORGANI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE. TALE NOZIONE DESIGNA LE SANZIONI DECISE DA UN TRIBUNALE O DA UN GIUDICE E LE MISURE ADOTTATE PRIMA DELLA DECISIONE CHE IMPONE LA SANZIONE O AL POSTO DI TALE DECISIONE, NONCHÉ QUELLE CONSISTENTI IN UNA MODALITÀ DI ESECUZIONE DI UNA PENA DETENTIVA AL DI FUORI DI UNO STABILIMENTO PENITENZIARIO».



- **REGOLE MINIME STANDARD DELLE NAZIONI UNITE PER LE MISURE NON DETENTIVE (LE REGOLE DI TOKYO);**
- **RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLE REGOLE DEL CONSIGLIO D'EUROPA IN MATERIA DI PROBATION, MISURE E SANZIONI DI COMUNITÀ R (1992)16, R(2010)1, R(2017)3;**
- **RACCOMANDAZIONE (99)19 SULLA MEDIAZIONE IN MATERIA PENALE;**
- **RACCOMANDAZIONE N° R(2000)22 SUL MIGLIORAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE REGOLE EUROPEE SULLE SANZIONI E MISURE APPLICATE IN AREA PENALE ESTERNA;**
- **DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 15 MARZO 2001 RELATIVA ALLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE;**
- **RACCOMANDAZIONE N° R(2003) SULLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE (O SULLA PAROLA);**
- **DIRETTIVA 2012/29UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25/10/2012 CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI;**
- **RACCOMANDAZIONE CM/REC (2012) 12 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SUI DETENUTI STRANIERI;**
- **RACCOMANDAZIONE CM/REC 4/2014 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA SORVEGLIANZA ELETTRONICA;**
- **DIRETTIVA 2012/29/UE ADOTTATA DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO RECANTE «NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO»;**



- **REGOLA 3. LA DEFINIZIONE, L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI COMUNITÀ DEVONO ESSERE PREVISTE DA PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE.**
- **REGOLE 5-9-10. LE CONDIZIONI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE SANZIONI DI COMUNITÀ, COSÌ COME LE CONSEGUENZE CHE POTREBBERO DERIVARE DAL LORO MANCATO RISPETTO, DEVONO ESSERE DEFINITI DA DISPOSIZIONI CHIARE ED ESPLICITE.**
- **REGOLA 6. SI RIBADISCE IL PRINCIPIO FONDAMENTALE CHE LA NATURA E LA DURATA DELLE SANZIONI DI COMUNITÀ DEVONO ESSERE PROPORZIONATE ALLA GRAVITÀ DEI COMPORTAMENTI DEVIANTI PER I QUALI UN SOGGETTO È STATO CONDANNATO (OPPURE ACCUSATO) E TENERE CONTO DELLA SUA SITUAZIONE PERSONALE.**
- **REGOLA 7. L'ESECUZIONE DELLE SANZIONI DI COMUNITÀ DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEVE ESSERE DISCIPLINATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.**

LE TRASFORMAZIONI DEL PROBATION IN ITALIA

- RIFORMA 354/75;
- M.A. COME MODALITÀ ESECUTIVA DELLA PENA DETENTIVA CHE SI SVOLGE IN TUTTO O IN PARTE IN SPAZI EXTRA-CARCERARI;

- RIFORMA L. 663/1986 (C.D. LEGGE GOZZINI);
- AMPLIAMENTO AMBITO APPLICATIVO M.A.;
- M.A. IN FUNZIONE DEFLATTIVA;
- NUOVE M.A. (AFFIDAMENTO TOX E ALCCOL);

- RIFORMA L. 168/1998 /C.D. LEGGE SIMEONE) E LEGGE 231/1999;
- CONCEDIBILITÀ AFFIDAMENTO ANCHE SENZA OSSERVAZIONE PERSONALITÀ IN CARCERE;

- RIFORMA LEGGE 251/2005 (C.D. LEGGE EX CIRIELLI);
- RESTRIZIONE ALL'ACCESSO ALLE M.A. (RECIDIVI, STRANIERI CLANDESTINI E AUTORI DI REATI SESSUALI);
- SVOLTE SECURITARIE;
- INDULTO

- LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ/MESSA ALLA PROVA ADULTI;
- LAVORO DI COMUNITÀ;
- ESIGENZA DEFLATTIVA;
- SVILUPPO GIUSTIZIA RIPARATIVA;
- CONTRASTO ALLA RECIDIVA;

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

Pene sostitutive:

- semilibertà sostitutiva
- detenzione domiciliare sostitutiva
- lavoro di pubblica utilità sostitutivo
- pena pecuniaria sostitutiva

PRIMO STADIO
1975-1986

SECONDO STADIO
1986-1998

TERZO STADIO
1998-2005

QUARTO STADIO
2005-2010

QUINTO STADIO
2010-2018

SESTO STADIO

4.781
Media annuale
Misure
eseguite
(aff.to;
semilib;
det.dom.)

13.485
Media annuale
Misure
eseguite
(aff.to;
semilib;
det.dom.)


43.129
Media annuale
Misure
eseguite
(aff.to;
semilib;
det.dom.)

28.273
Media annuale
Misure
eseguite
(aff.to;
semilib;
det.dom.)


76.847
Media annuale
Misure
eseguite
(aff.to;
semilib;
det.dom.;
LPU; MAP)

?

ANDAMENTO MISURE E SANZIONI DI COMUNITÀ. SOGGETTI GESTITI NELL'ANNO. ANNI 2001- 2022.



**SOGGETTI IN CARICO PER MISURE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022,
SECONDO LA TIPOLOGIA DI MISURA.**



▶ GRAZIE PER L'ATTENZIONE